



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI E/O LAUREATI TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E LA FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO.

L'anno **duemiladieci**, addì **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **16.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	NO
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 33 predisposta dall'**Area Amministrativa – Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona** in data 30/03/2010 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: **“Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento per studenti e/o laureati tra il Comune di Avigliana e la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino.”**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all’esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle finanze, in data 17/12/2009 con cui è stato differito al 30/04/2010 il termine di approvazione del bilancio 2010 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 15 del 29/01/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2009 e pluriennale 2009/2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 17.6.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l’esecuzione dei programmi e dei progetti per l’anno 2009;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'**Area Amministrativa – Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona** allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Alla Giunta Comunale

Proposta di deliberazione n. 33

redatta dal Settore Cultura, Sport, Servizi alla Persona

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento per studenti e/o laureati tra il Comune di Avigliana e la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Torino.

PREMESSO CHE:

- la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Torino ha sottoposto al Comune di Avigliana uno schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento per studenti e/o laureati, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- il Comune di Avigliana intende approvare la suddetta convenzione di tirocinio, impegnandosi ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo annuo di 2 soggetti in tirocinio di formazione e orientamento, su proposta della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Torino;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI


1° - Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento per studenti e/o laureati tra il Comune di Avigliana e la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Torino.

2° - Di dare atto che l'approvazione della convenzione per tirocini non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa per il Comune di Avigliana.

3° - Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 30.03.2010

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Giovanni TROMBADORE



L'ASSESSORE ALLA CULTURA
Angela BRACCO



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO
UFFICIO Cultura, Sport, Servizi alla Persona
TEL. 011.97 69 101/117/119
e-mail: cultura.avigliana@reteunitaria.piemonte.it

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 72 del 31-3-2010 avente ad oggetto:

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento per studenti e/o laureati tra il Comune di Avigliana e la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili di Area, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Avigliana, li 30/03/2010



*Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr Giovanni TROMBADORE)*

b) alla regolarità contabile

NON SOTTOPOSTA
31/3/2010



*IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINAZIARIA
(Rag. Vanna ROSSATO)*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO

Prot. N.

TRA

La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Torino, codice fiscale e partita IVA 80088230018, con sede legale in Torino, Palazzo Badini Gonfalonieri, Via Verdi 10 CAP 10124, d'ora in poi denominato «Soggetto promotore», rappresentato dal Preside Pro tempore Prof. Paolo Bertinetti nato a Torino (To) il 08/02/1944,

E

Azienda/Ente: Comune di Avigliana Forma giuridica: Ente locale Partita IVA / Codice fiscale 01655950010 con sede legale in Avigliana (TO), Piazza Conte Rosso 7, CAP 10051, d'ora in poi denominato «Soggetto ospitante», rappresentato/a da Carla MATTIOLI nato/a a Avigliana (TO), il 09.05.1954 domiciliato/a per la carica presso la sede di Avigliana in qualita' di Sindaco Pro tempore

PREMESSO

- che lo Stage/Tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di Studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
- che lo Stage/Tirocinio Formativo e di Orientamento (o extracurriculare) è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda o ente pubblico/privato convenzionato con l'Università; è rivolto agli studenti e ai laureati entro i 18 mesi dal conseguimento del titolo e offre l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo; si attiva in osservanza della Legge 196/97, del D.M. 142/98, della Legge 30/03 e della Legge 296/06;

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti, di laureati da non più di 18 mesi e di frequentanti di corsi di perfezionamento o di formazione del Soggetto promotore, nel quadro della normativa citata nelle premesse.

Art. 2 – Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - i dati anagrafici del tirocinante;
 - il nominativo, il ruolo e la responsabilità del tutore didattico-organizzativo e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità civile;
 - la dichiarazione del tirocinante di cui all'art. 4.
4. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (24 mesi per i soggetti diversamente abili).
5. Il Soggetto ospitante può erogare eventuali Premi, Borse di studio o rimborsi spese, da concordare con il Soggetto promotore.

Art. 3 – Permanenza in azienda

1. L'accesso alle strutture aziendali del Soggetto ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo (di cui all'art. 2) sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante.
2. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).
3. L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante e il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante. Di norma, l'orario giornaliero non potrà eccedere il normale orario previsto per il personale interno.

4. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.
5. E' consentita, con il consenso del tutore universitario, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. Di norma, tali attività sono indicate nel progetto formativo, in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al Soggetto promotore. Le spese di viaggio o soggiorno o eventuali altre spese sono sostenute dall'azienda secondo le norme e procedure interne dell'Azienda stessa.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico-organizzativo designato dal Soggetto promotore e dal Responsabile Aziendale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante, compatibilmente con la finalità del tirocinio e con la particolare natura del rapporto;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante.

Art. 5 – Sospensione, interruzione e proroga del tirocinio

1. E' consentita, per giustificati motivi, la possibilità di uno o più periodi di sospensione del tirocinio, previo accordo con il Soggetto ospitante e consenso del Soggetto promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
2. Il Soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti di durata massima stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Valutazione finale

1. Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il Soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al Soggetto promotore.

2. Oltre alla valutazione finale, il Soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza, che potrà essere fatta valere ai sensi di legge.

Art. 7 – Assicurazioni

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, gli stagisti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, pertanto il Soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, ad effettuare la denuncia - entro 48 ore dalla notizia dell'evento (24 ore in caso di decesso) - all'INAIL e alla Questura di riferimento, dandone comunicazione e trasmettendone copia al Soggetto promotore.
In caso di infortunio che comporti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, il Soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto promotore e, ai sensi dell'art. 18, lettera r) del D.lgs. n. 81/2008, all'Inail.
3. Per quanto ivi non previsto, si rimanda al D.lgs 81/2008.

Art. 8 – Comunicazioni

1. Il Soggetto promotore provvede a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento. I tirocini curriculari sono esclusi dagli obblighi menzionati.
2. Il Soggetto ospitante ha l'obbligo di dare comunicazione dell'attivazione di un tirocinio al Centro per l'impiego della provincia competente entro il giorno precedente l'inizio, nonché di comunicare, entro 5 giorni, la proroga o la cessazione anticipata (Legge 296/06 - art. 1, commi 1180 - 1185). I tirocini curriculari sono esclusi da tale obbligo di legge.

Art. 9 - Trattamento dei dati

1. Al fine di agevolare l'inserimento nell'ambito lavorativo e professionale dei propri studenti e laureati, l'Università degli Studi di Torino può effettuare comunicazioni di dati a enti privati, dietro richieste documentate, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Decreto Rettoriale n. 143 del 24/2/2006).
2. Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003) e nel Documento Programmatico per la sicurezza dell'Azienda. Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

3. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
4. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguitamento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Art. 10 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per anni 3 (tre). Verrà rinnovata tacitamente per anni 3 (tre), salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 11 - Arbitrato

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto promotore, uno dal Soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Torino, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Art. 12 – Oneri fiscali e spese di registrazione

1. La presente Convenzione viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascun Ente.
2. La convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72.
3. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.4.86. Le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li,

(Soggetto promotore)

(Soggetto ospitante)

COPIA ALBO: ATTI _____

- SEGRETERIA
- CULTURA
- LL.PP.
- U.T.C.
- VIGILI
- RAGIONERIA
- TRIBUTI
- AMBIENTRE ED ENERGIA
- SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
- FACOLTÀ UNIVERSITARIA DI INGEGNERIA ELETTRICA, SISTEMI ED EDILIZIA
- _____

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal 5 APR. 2010.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì 5 APR. 2010


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

è stata
 viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere
dal 5 APR. 2010.

è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

è divenuta esecutiva in data _____
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata
esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

5 APR. 2010

Avigliana, lì _____


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio